

COMUNE DI VILLALVERNIA

REGOLAMENTO per la concessione di patrocinio, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.14 del 17/6/2005

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

1. a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione della occupazione locale;
2. a favore di soggetti in stato di bisogno.

Art. 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, TURISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

Destinatari dell' intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

2.2 Tipologia e modalità dell' intervento.

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e di patrocinio gratuito, di patrocinio con contributo e di contributo annuale.

Di norma i contributi sono erogati in un' unica soluzione a consuntivo. Tuttavia è consentito, con specifico atto motivato, procedere all' erogazione in più soluzioni in parte anche anticipate.

2.3 Patrocinio gratuito.

È autorizzato dal Sindaco o dall' Assessore competente con lettera scritta.

2.4 Interventi ordinari.

Gli interventi ordinari consistono nell' assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell' attività ordinaria dell' Ente o Associazione richiedente;

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro 30 giorni prima del termine di approvazione del Bilancio Comunale, per l' assegnazione nell' esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto costitutivo dell' Ente richiedente nonché dal preventivo delle iniziative che verranno attuate nell' anno successivo con la previsione dei relativi costi.

È consentito prendere in considerazione domande oltre il termine indicato, qualora comunque sussistano le disponibilità di Bilancio.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.

L'Amministrazione, inoltre, potrà chiedere dettagliato rendiconto delle spese effettuate o comunque della destinazione delle somme erogate.

La Giunta delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto finanziario delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati e non modificati.

2.5 Patrocinio con contributo.

Consiste nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione della spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La giunta Comunale deciderà entro 15 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio Comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

L'Amministrazione, richiederà dettagliato rendiconto delle spese effettuate o comunque della destinazione delle somme erogate.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sue entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore Comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.6 Utilizzo di immobili, strutture o beni

L' utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell' attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l' assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni ad Enti o privati per l' utilizzo ricorrente od occasionale di strutture di proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l' uso di beni immobili o mobili, da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L' uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull' attività svolta e da svolgere nonché sull' uso specifici del bene richiesto.

L' uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l' integrità e la correttezza dell' uso del bene di pubblica proprietà.

Art. 3 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal servizio sanitario nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell' assegno mensile.

L' assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sentito l' Assessore ai Servizi Sociali, sulla base di motivata proposta. L' intervento dell' Amministrazione comunale a titolo di integrazione del reddito nelle fattispecie sopra elencate dovrà essere giustificato da risultanze oggettive riguardanti non solo il reddito pro capite dei destinatari, il reddito patrimoniale, lo stato di famiglia (cosiddetto minimo vitale), ma anche l' età degli interessati, l' attività svolta ed ogni altro elemento utile per la corretta valutazione dello stato di bisogno.

Le modalità di intervento ed in particolare la determinazione del minimo vitale seguiranno parametri stabiliti annualmente.

E' inoltre prevista l' erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all' importo massimo di € 50,00 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all' Economo comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del Servizio comunale o dell' Assessore competente.

I contributi di cui al presente articolo per un importo massimo ciascuno di € 250,00 sono disposti con determinazione dirigenziale previo visto del Sindaco o dell' Assessore competente, nei limiti annui fissati dal Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio, affidato ai Dirigenti.

Art. 4 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 (G.U. n° 16 del 17.1.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Art. 5 - ALBO CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente Regolamento devono essere iscritti nell' Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica (legge 30.12.1991 n° 412, art.22), sotto diretta responsabilità del Dirigente di settore.

Gli Albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascun soggetto viene indicato anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Gli Albi possono essere consultati da ogni Cittadino e l'Amministrazione ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative, nonché nel rispetto della Legge 675/97.

Art. 6 - NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2005 e comunque laddove in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi, previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.